



COMUNE DI FORMIGARA

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa, 11 - 26020 FORMIGARA - Tel. 0374 78022 - 78122 - Fax 0374 378515
PEC: comune.formigara@pec.regione.lombardia.it mail: comune.formigara@libero.it

Ns. prot. 585

ORDINANZA Sindacale n° 03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'IMMEDIATO ANNULLAMENTO DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI IN PROGRAMMA SU AREE PUBBLICHE O ALL'INTERNO DI SALE/TEATRI, NONCHE' TUTTE LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE PROMOSSE DA FEDERAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA'

IL SINDACO

- **VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020 emessa a seguito dell'accertamento di alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi.
- **PRESO ATTO** delle valutazioni emerse in sede di Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica in data 21 e 22 febbraio u.s. rispetto alla diffusione della patologia COVID19 sul nostro territorio
- **DATO ATTO** che la citata ordinanza dispone, per i dieci Comuni interessati dalla sorveglianza circa la diffusione del probabile contagio, al punto "1) *la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura;*"
- **CONSIDERATO** come, data la relativa vicinanza dei territori, risulta necessario, in via prudenziale, adottare tutte le cautele al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità ed evitare la diffusione del contagio;
- **RITENUTO** pertanto, al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità, in via prudenziale e in coordinamento con i comuni dell'Area Omogenea Cremasca e del Cremonese, di evitare e limitare assembramenti di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell'infezione;
- **CONSIDERATO** come si debbano altresì adottare ulteriori cautele relative ad altri luoghi di possibile ritrovo e assembramento di pubblico quali sale, teatri o impianti utilizzati per le pubbliche manifestazioni ed altri eventi assimilabili;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale

ORDINA

Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, l'annullamento delle manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o all'interno di sale e teatri, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive non professionistiche promosse da Federazioni, Enti, Associazioni e Società.

DISPONE

1. L'immediata notifica del presente atto alle Associazioni di Formigara, alla Parrocchia in quanto organizzatori delle manifestazioni.
2. La notifica ai soggetti interessati della presente disposizione.
3. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale del Comune di Formigara e agli organi di informazione.
4. La trasmissione alla Prefettura di Cremona per le attività di propria competenza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

Formigara, 22 febbraio 2020

Il Sindaco
William VAILATI